REGOLAMENTO (CEE) N. 2930/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1786/93 che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994, i quantitativi di zucchero greggio prodotti dai dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale [3], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1786/93 della Commissione [4] ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994, i quantitativi di zucchero greggio che possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86; che il quantitativo assegnato alle raffinerie portoghesi, originario delle Antille francesi, non è più disponibile; che è invece disponibile per il Portogallo un quantitativo equivalente originario della Riunione; che è pertanto opportuno adeguare in conformità i quantitativi fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1786/93, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1786/93 è sostituito, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1993, dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
[2] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.
[3] GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
[4] GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espresso in 1 000 t di zucchero bianco

(Periodo dal 1° luglio 1993 al 28 febbraio 1994)

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	nella Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	158	12	7	0
2. Guadalupa e Martinica	0	0	0	0 »